ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 31

Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti

Il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attivita' aeronautiche, comprese le attivita' necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile svolge le attivita' aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operativita', alla sicurezza, alla qualita', alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalita', conformando la propria attivita' alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attivita' di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalita' e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attivita' operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o

meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilita' in considerazione della qualifica e della professionalita' posseduta, anche inerenti alle attivita' tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operativita', la sicurezza, la qualita', la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attivita' di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' articolata la struttura presso cui presta servizio. (12)

Versione in vigore dal 21 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Titolo	I — (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Capo	II — (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche)
Sezione	II — (Ruoli delle specialità aeronaviganti)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2005

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(12) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-217-2005/art-31-funzioni-del-personale-dei-ruoli-delle-specialita-aeronaviganti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it